

CONVENZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRA

L'Azienda USL di Imola (di seguito AUSL di Imola) C.F. 90000900374 con sede legale in Imola, Via Amendola n.2, rappresentata dal legale Rappresentante, Direttore Generale Dr. Andrea Rossi, domiciliato per la carica presso l'AUSL medesima

E

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (di seguito ISS), con sede legale in Via Scialoja 20- Borgo Maggiore - Repubblica San Marino, rappresentata dal legale rappresentante - Direttore Generale - Dr. Sergio Rabini, domiciliato per la carica presso l'Istituto stesso, in forza della delibera del Congresso di Stato n. 1 del 6 ottobre 2021

PREMESSO CHE

- sono stati sottoscritti accordi fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, in particolare la Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato, stipulata in data 31 marzo 1939, la Convenzione in materia di Sicurezza Sociale, firmata il 10 luglio 1974 e i successivi accordi applicativi;
- è stato sottoscritto, altresì, il Memorandum di Intesa tra Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, sulla cooperazione nel campo della salute e delle Scienze Mediche, firmato al Ministero della Salute Italiano in data 27 novembre 2014;
- è stato sottoscritto, tra la Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino, il Protocollo operativo concernente la collaborazione sanitaria e socio sanitaria, tecnico-scientifica, amministrativa e la fornitura di prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali, in data 4 dicembre 2017, per la durata di anni 5 con possibilità di ulteriori rinnovi;
- tra l'ISS e l'Azienda Usl di Imola sono da tempo esistenti proficui rapporti convenzionali per la fornitura di prestazioni/consulenze sanitarie e di tessuti per trapianto e chirurgia oculare;
- all'Azienda Usl di Imola competono le attività amministrativo contabili sottese all'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della Soc. Montecatone Rehabilitation Hospital nonché la regolazione economica alla medesima degli importi relativi alle prestazioni erogate nell'ambito della mobilità sanitaria internazionale;
- l'ISS e l'Azienda Usl di Imola condividono la necessità di formalizzare, nell'ambito di un'unica convenzione, intese strategiche volte a regolare la fornitura di alcune prestazioni / attività sanitarie ed al contempo consolidare rapporti di collaborazione su specifiche tematiche rilevanti in grado di migliorare la qualità e la sostenibilità delle rispettive strutture sanitarie, nel rispetto della Convenzione Italo-Sammarinese sopracitata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE :

L'AUSL di Imola si impegna a svolgere in favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale prestazioni sanitarie in regime di ricovero ordinario e di Day Hospital nell'ambito delle specialità esistenti presso il Presidio Ospedaliero di Imola.

L'Azienda Usl di Imola, nell'ambito della mobilità internazionale, provvede ad autorizzare amministrativamente le richieste di ricovero presso la Montecatone Rehabilitation Institute ed a regolare

economicamente alla Società medesima le prestazioni di ricovero (in regime ordinario e di day hospital) erogate agli assistiti dell'ISS.

L'Ausl di Imola si impegna inoltre a garantire, in continuità con gli anni precedenti, all'ISS consulenze specialistiche di Urodinamica da parte dei professionisti dell' Unità Operativa di Urologia in possesso delle specifiche competenze richieste.

L'Azienda Usl di Imola si impegna inoltre a garantire all'ISS la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare e di tessuti per impianto o somministrazione topica attraverso la sede di Imola della Banca delle Cornee.

L' Azienda Usl di Imola e l'ISS favoriscono nell'ambito della presente convenzione i rapporti e gli scambi tra i professionisti sia nell'ambito di percorsi di cura dei rispettivi assistiti, sia per finalità formative che di crescita professionale.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

In relazione ai vari ambiti di collaborazione elencati al punto precedente le modalità di esecuzione delle attività di cui al presente accordo si articolano come segue:

a) Prestazioni rese in regime di ricovero: le prestazioni di ricovero in regime ordinario e di Day Hospital saranno erogate presso le strutture ospedaliere di Imola e Castel San Pietro Terme nel rispetto dei percorsi definiti per l'attività istituzionale resa dall'Azienda Usl di Imola. Le prestazioni sono erogate istituzionalmente, nell'ambito dell'orario di servizio, nel rispetto della programmazione e delle procedure sottese all'inserimento trasparente dei pazienti nella lista di attesa secondo definiti criteri di priorità.

Gli assistiti dell'ISS per usufruire di dette prestazioni di ricovero dovranno essere preventivamente muniti dell'autorizzazione amministrativa (mod.ISMAR 8 bis) rilasciata dall'ISS medesimo.

b) Autorizzazione delle richieste di ricovero presso la Società partecipata Montecatone Rehabilitation Hospital: le prestazioni di ricovero (in regime ordinario e di day hospital) saranno autorizzate, nel più breve termine, in relazione alle disponibilità della struttura ed in relazione a quanto previsto dal modello ISMAR 8 bis.

c) Consulenze specialistiche di Urodinamica: saranno svolte da professionista, in possesso della specifica competenza richiesta, al di fuori dell'orario di servizio. Le consulenze saranno prestate in strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale attraverso un accesso mensile. Le giornate di accesso saranno concordate direttamente con il Direttore della UOC Chirurgia Generale e/o con il Direttore UOC Ginecologia e Ostetricia. Il riscontro dell'orario effettuato avverrà con mezzo di rilevazione oggettiva. L'attività di consulenza verrà effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di collaborazione ed utilizzo delle risorse tra Aziende Sanitarie/Enti nel rispetto, in particolare, dell'art.117 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria per il triennio 2016-18, recentemente sottoscritto, nonché della normativa vigente nella Repubblica di San Marino. L'attività richiesta potrà avere, oltre che finalità cliniche, anche finalità formative. Si precisa, infine, che qualora durante l'attività il consulente sia esposto al rischio da radiazioni ionizzanti, l'ISS si impegna ad adottare tutti gli adempimenti previsti dalla Legge.

d) Fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare e di tessuti per impianto o somministrazione topica: la richiesta delle cornee e dei tessuti per chirurgia oculare elettiva e dei tessuti per impianto o somministrazione topica che hanno subito manipolazione minima secondo la normativa europea (Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 "Definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani") deve essere inoltrata alla Banca delle Cornee-filiale di Imola con un preavviso minimo di 15 giorni, nel rispetto delle condizioni di distribuzione tessuti e accompagnata

dall'autorizzazione scritta comprovante l'impegno a sostegno economico da parte della propria amministrazione e, ove previsto, dal proprio Centro di riferimento per i Trapianti.

La filiale di Imola della Banca delle Cornee può fornire i seguenti prodotti:

- Cornea non pretagliata per endocheratoplastica (DSAEK);
- Lenticolo endoteliale pretagliato per endocheratoplastica (DSAEK);
- Membrana amniotica a scopo di chirurgia oftalmologica;
- Membrana amniotica omogeneizzata ad uso topico oftalmologico.

su richiesta del chirurgo oftalmologo dell'ISS. Detti tessuti provengono da donazioni ai sensi della vigente normativa italiana sui trapianti e sono distribuiti dalla Banca delle Cornee nei limiti della disponibilità secondo criteri equi e trasparenti, senza distinzione di genere, religione, appartenenza nazionale, credo, colore, nel rispetto delle proprie procedure operative, delle linee guida del Centro Nazionale Trapianti e delle norme Italiane ed europee. I tessuti sono accompagnati dalla certificazione attestante l'idoneità all'utilizzo e comprovante l'avvenuta selezione del donatore, finalizzata a ridurre il rischio di patologie trasmissibili mediante il trapianto. Ai fini della tracciabilità, una volta eseguito l'intervento, il chirurgo dovrà compilare e inviare la "scheda utilizzo" che attesta l'uso del tessuto, contiene i dati del paziente ed eventuali notizie relative a complicanze, eventi o reazioni avverse gravi.

Le spese per il trasporto sono a carico dell'ISS e non saranno rimborsate in caso di annullamento del trapianto. L'attivazione del trasporto, effettuato da corrieri certificati per il trasporto biologico, è a carico dell'AUSL di Imola. Il pagamento sarà effettuato anticipatamente dall'AUSL e successivamente addebitato all'ISS. La variazione della programmazione delle spedizioni deve essere comunicata alla Banca entro i tre giorni lavorativi precedenti alla spedizione del tessuto.

Si precisa che ogni comunicazione tra le parti riguardante la presente convenzione per gli aspetti clinici e le reazioni avverse dovrà intercorrere tra i referenti dell'ISS e il responsabile della Banca delle Cornee della Regione Emilia Romagna- Filiale di Imola.

ART. 3 – TERMINI ECONOMICI E MODALITA' DI PAGAMENTO :

a) Prestazioni rese in regime di ricovero: per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri, rendicontati secondo specifico tracciato record SDO, si prevede che la valorizzazione sia effettuata applicando le tariffe DRG vigenti al momento della dimissione. Gli importi relativi ai ricoveri effettuati presso le UU.OO dell'Azienda Usl di Imola, a partire dal 1.01.2021, verranno fatturati all'ISS a dimissione avvenuta. Saranno parimenti fatturati eventuali farmaci erogati direttamente al paziente in dimissione. Il pagamento da parte dell'ISS avverrà a mezzo di accredito entro il termine massimo di 60 giorni a favore dell'Azienda USL di Imola c/o il tesoriere Banca di Risparmio di Bologna alle modalità indicate in fattura.

b) Prestazioni di ricovero autorizzate ed erogate dalla Società partecipata Montecatone Rehabilitation Hospital: come già precisato all'Art.1 della presente convenzione, le prestazioni di ricovero erogate dalla struttura in oggetto sono regolate economicamente alla Montecatone Rehabilitation Institute medesima dall'Azienda Usl di Imola; pertanto, come convenuto tra le parti, per i ricoveri effettuati dal 1.01.2021 l'Azienda Usl di Imola emetterà, a seguito della dimissione, regolare fattura nei confronti dell'ISS accompagnata da rendicontazione delle SDO prodotte, sia in regime ordinario che di Day Hospital, con il dettaglio della tariffa/die applicata e delle giornate di effettiva degenza effettuate per ciascun ricovero. Per i termini e le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto al paragrafo precedente;

c) Consulenze specialistiche di Urodinamica: l'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'attività dedotta in convenzione, si impegna a corrispondere all'AUSL di Imola, il compenso lordo di € 800,00 (euro ottocento/00) ad accesso; tale cifra è comprensiva:

- del rimborso delle prestazioni professionali, nonché del tempo di percorrenza;
- dell'IRAP sulla quota da corrispondere al professionista;
- della quota di competenza aziendale;
- del rimborso delle spese di viaggio.

Si precisa che l'attività sanitaria è esente IVA ai sensi dell'art.7 ter del DPR 633/72.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale avrà cura di trasmettere mensilmente all'AUSL di Imola il dettaglio degli accessi effettuati dal consulente. L'AUSL di Imola emetterà fattura intestata all'ISS che provvederà al pagamento a mezzo di accredito entro il termine massimo di 60 giorni a favore dell'Azienda USL di Imola c/o il tesoriere Banca di Risparmio di Bologna alle modalità indicate in fattura. L'AUSL di Imola, successivamente, provvederà a corrispondere al personale dipendente, mediante versamento diretto in busta paga, le competenze spettanti in relazione alle prestazioni espletate.

d) Fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare e di tessuti per impianto o somministrazione topica:

Ai fini della fatturazione delle tariffe relative alla cessione di tessuti idonei al trapianto, si rinvia al Tariffario della Banca delle Cornee della Regione Emilia Romagna, recepito dall'AUSL di Imola con deliberazione n.69 del 4/06/2013 (Allegato n.1). Le tariffe praticate non comprendono la spedizione del tessuto.

Per la membrana amniotica, omogeneizzata si specifica che il costo di €300,00 è relativo al ciclo di terapia (3 flaconi da 3ml ciascuno). Nel caso di interruzione imprevista della terapia il costo viene riformulato in funzione delle quantità di tessuto effettivamente distribuite, sempre che la comunicazione di interruzione sia avvenuta nei tempi previsti nel paragrafo "spedizioni". In tali evenienze si applicherà una tariffa di € 100,00 per la prima somministrazione e di € 200,00 per la prima più la seconda.

L'AUSL di Imola, sulla base del riepilogo trimestrale fornito dal Responsabile della Banca delle Cornee sulla quantità di tessuti forniti e tariffati secondo l'allegato n.1, emetterà fattura intestata all'ISS che provvederà al pagamento a mezzo di accredito entro il termine massimo di 60 giorni in favore dell'AUSL di Imola alle modalità indicate in fattura. In caso di ritardo, o mancato pagamento, decorreranno gli interessi di mora da calcolare nella misura del saggio legale. Tali oneri di fornitura a favore dell'ISS si ritengono fuori campo IVA ai sensi degli artt.1 e 7(ter del DPR 633/72)

ART. 5 – ASPETTI ASSICURATIVI

Per le attività di ricovero effettuate presso le proprie strutture l'Azienda Usl di Imola garantisce la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) nell'ambito del programma regionale di gestione diretta dei sinistri assumendo in proprio, ove ne ricorrano i presupposti, le richieste di risarcimento del danno e la relativa copertura.

Per l'attività di consulenza di urodinamica , svolta dai professionisti dell'Ausl di Imola presso le strutture dell' ISS, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con esclusione del dolo e colpa grave, è a carico dell'Istituto medesimo quale beneficiario delle prestazioni. Il dipendente dell'AUSL di Imola nell'espletamento dell'attività professionale ovvero dell'attività di consulenza non è assicurato all'INAIL. Di conseguenza non risultano coperti dalla "Polizza INAIL" gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili a detta attività. Il dipendente che, in attuazione della presente convenzione, utilizzi il proprio mezzo di trasporto, è consapevole che l'AUSL di Imola è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del proprio mezzo.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del presente accordo, l'Azienda USL di Imola e l'ISS trattano i dati sensibili di cui verranno a conoscenza secondo le modalità e le prescrizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 (da ora in avanti "GDPR"), si richiama inoltre la l. 171 del 21/12/2018 vigente nella Repubblica di San Marino, conforme alla GDPR.

L'Azienda Usl di Imola è Titolare del trattamento per le prestazioni di ricovero eseguite presso le proprie strutture e per il trattamento dei dati effettuato presso i propri uffici.

Per le restanti attività previste dalla presente convenzione l'ISS, in qualità di Titolare del trattamento, designa l' Azienda USL di Imola quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al trattamento oggetto della presente convenzione.

Il Responsabile del trattamento, nel rispetto dei seguenti compiti e istruzioni:

- o deve adottare le misure più opportune atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR, in ottemperanza alle eventuali indicazioni dell'ISS;
- o deve assistere il Titolare del trattamento, dove necessario, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del Regolamento UE, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR;
- o deve adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria, circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
- o deve autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la propria procedura interna, vincolando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare;
- o deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che derivano dalla designazione, in modo da consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, e informando immediatamente lo stesso qualora, a suo parere, un'istruzione dallo stesso conferita violi il Regolamento o, comunque, ogni altra disposizione in materia di protezione dei dati;

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale, al termine del quale l'Azienda USL di Imola deve restituire i dati dei quali sia eventualmente ancora in possesso, con divieto di conservarne copia salvo che ciò non sia previsto da specifiche disposizioni di legge.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

ART. 7 – DURATA

La presente convenzione ha effetto dalla data del 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto precisato al punto b) dell'art.3 in merito alla fatturazione diretta dei ricoveri della Soc. Montecatone Rehabilitation Institute.

Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata con apposito atto su richiesta dell'ISS. La convenzione in oggetto può essere disdettata da una delle parti anche prima della scadenza mediante richiesta motivata inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data della cessazione.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente in via esclusiva, il Foro di Bologna.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A — Tariffa parte I del D.P.P. n. 642/1972, è assolta dalle parti, ciascuna sull'originale di propria competenza. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA USL DI IMOLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Direttore Generale

Dr. Andrea Rossi



ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE ELLA
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Direttore Generale ad interim

Dr. Sergio Rabini

